



A s s o c i a z i o n e “Il Fóndaco per Feltre”

IL PRESIDENTE

dell'Associazione “Il Fondaco per Feltre”, ascoltato il parere favorevole del Consiglio Direttivo, riunitosi il 13 settembre 2018,

P R E M E S S O

che lo Statuto dell'Associazione all'art. 3 co. 3 stabilisce il carattere volontaristico dei propri soci e altresì stabilisce all'associazione di promuovere e valorizzare il patrimonio storico-artistico della Città di Feltre, attraverso manifestazioni e progetti,

V I S T E

le leggi vigenti in materia di “Terzo settore”, circa rimborsi e contributi a soci e in particolare i commi 2,3 e 4 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

D I S P O N E

il seguente regolamento che i soci dovranno scrupolosamente rispettare durante le attività promosse dall'associazione:



A s s o c i a z i o n e

“Il Fóndaco per Feltre”

REGOLAMENTO PER I COLLABORATORI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1: Sono ammessi e denominati “collaboratori”:

1. tutti i cittadini italiani che godono di buona condotta e che aderiscono volontariamente all'associazione pagando la quota di iscrizione;
2. i soci che hanno rinnovato la propria adesione all'associazione con il pagamento della quota di rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno in corso.

Art. 2: I collaboratori non sottoscriveranno alcun contratto lavorativo con l'Associazione, pertanto verrà utilizzata la perifrasi “servizio di animazione culturale” per indicare la natura e il fine del servizio volontario svolto.

Art. 3: I collaboratori, durante il servizio di animazione culturale, sono l'immagine dell'Associazione. La loro condotta e il loro comportamento devono corrispondere alle indicazioni di accoglienza, gentilezza e serietà di informazione indicate dall'Associazione. Tutti i collaboratori sono tenuti a usare la diligenza media del professionista intellettuale, ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.

Art. 4: È compito dell'Associazione curare l'aspetto assicurativo per le attività che i collaboratori svolgono durante il servizio di animazione culturale. Le attività svolte dai volontari dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme legislative del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

Art. 5: L'Associazione riconosce che ogni collaboratore deve provvedere ad alcune spese per l'attività di servizio, spese che si indicano col termine “spese vive” (relative al mezzo per raggiungere l'attività, l'eventuale pasto che devono consumare per arrivare in tempi utili e infine la formazione continua e personale che devono svolgere).

Art. 6: L'associazione riconosce ad ogni presenza del collaboratore un contributo per sostenere le proprie spese vive. Tale contributo sarà a norma di legge (D. lgs. 3 luglio 17, n. 117) e varierà a seconda delle disponibilità dell'Associazione. Il tesoriere, sentito il parere del Consiglio Direttivo, stabilisce tempi, limiti e modalità.

Art. 7: Sarà compito del singolo collaboratore presentare al tesoriere un'autocertificazione delle spese vive sostenute per l'attività di volontariato, ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8: Il collaboratore impossibilitato a partecipare alle attività per motivi di salute o personali ha il dovere di comunicare al suo referente l'indisposizione entro 24 ore dall'inizio dell'attività concordata e dovrà aiutare il referente a trovare un altro collaboratore disponibile a sostituirlo nell'attività da svolgere. La cooperazione tra collaboratore e referente porterà alla soluzione migliore senza alcuna penale per il collaboratore impossibilitato.

Art. 9: I collaboratori che non rispettano gli impegni presi liberamente nei confronti dell'attività che l'associazione promuove, verranno allontanati dall'attività e perderanno l'eventuale contributo per le spese sostenute.

Art. 10: I referenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. A loro il tesoriere affiderà una somma di denaro congrua per affrontare le spese di gestione, che verranno rendicontate e sottoposte alla tesoreria alla fine dell'attività. Ad essi l'Associazione penserà di anno in anno la formula più adeguata per le loro spese vive.

Art. 11: Tutti coloro che prestano servizio nelle attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e artistico, sia i collaboratori, ma ancor più i referenti, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e la responsabilità civile e penale della custodia, secondo le norme raccolte nel Codice Civile.

Art. 12: Ogni modifica a questo regolamento dovrà essere posta al vaglio del Consiglio Direttivo dell'Associazione; oppure dovrà essere presentata alla presenza dei due terzi dei soci dell'associazione.

Feltre, li 13 settembre 2018

Il Presidente dell'Associazione

Il Fondaco per Feltre

f.to Dott. Stefano Antonetti